



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 36 del reg.

Del 29/09/2020

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** , alle ore **19,10** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	AGNELLO Manuel	X	
2	CONDIPODERO Cono	X		8	MURABITO Basilio		X
3	PISCIONERI Linda	X		9	RICCIARDELLO Rosaria		X
4	DECIMO Nunziata	X		10	BONINA Marisa	X	
5	BONINA Antonino	X		11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano	X	
6	FAUSTINO Piero	X		12	MIRACOLA Calogero	X	
	Assegnati n. 12					Presenti n.10 Assenti n. 2	
	In carica n. 12						

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Avv.to Domenico Magistro
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Fioravanti T. e Cipriano M.V.



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 1083 DEL 24/09/2020

DA SOTTOPORRE ALLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
---------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 36 DEL 29/09/2020

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Proponente: Vice Sindaco-Assessore al Ramo

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

VISTI:

- l'art.1, comma 780, della legge n. 160 del 2019, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art.1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, si ritiene opportuno stabilire con proprio regolamento:

- che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti affettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- che i termini per i versamenti possono essere differiti per situazioni particolari;
- che vengano determinati periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
- che è esente l'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

RITENUTO opportuno, altresì, usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

DATO ATTO CHE l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*»;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*»;

CHE limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di applicare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo cumulo di tributi comunali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale ha ulteriormente differito il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli Enti Locali al 30/09/2020;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il «Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO CHE** il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
4. **DI DARE ATTO** del parere espresso dal Collegio dei Revisori, pervenuto al protocollo di questo Ente, in data 24/09/2020 n. 15306;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15-Bis del D.L. 30/04/19 n.34, convertito nella L. n.58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
1. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio dell'Ente e il suddetto regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Il Proponente

Vice Sindaco Carmelo Ziino



La resp.dell'istruttoria

Eleonora Tripi





COMUNE DI BROLO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)***

SOMMARIO

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 – ESCLUSIONI

Articolo 4 – ESENZIONI

Articolo 5 - ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

Articolo 7 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 8 - SOGGETTI PASSIVO

Articolo 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI

Articolo 10 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 11 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 12 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 13 – RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 14 – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Articolo 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 16 – DECORRENZA

Articolo 17 – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Articolo 18 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

Articolo 19 - VERSAMENTI

Articolo 20 – DICHIARAZIONE

Articolo 21 – ACCERTAMENTO

Articolo 22 – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 23 – RIMBORSI

Articolo 24 – INTERESSI E SANZIONI

Articolo 25 – RAVVEDIMENTO

Articolo 26 – CONTENZIOSO

Articolo 27 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Articolo 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 29 – RINVIO DINAMICO

Articolo 30 – ENTRATA IN VIGORE

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di BROLO dell'imposta municipale propria I.M.U, ai sensi dell'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, confermata dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 3

ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2, 9, 10 e 14 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

Articolo 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i

- quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
2. E' esente l'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.
3. Sono, altresì, esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Articolo 5

ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art.

- 1 della L. 160/2019 e s.m.i.:
- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Articolo 7

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Brolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Brolo viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 8

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATI

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 20 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
3. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo

unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

4. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Articolo 10

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

ARTICOLO 11

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 12

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
 - a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Articolo 13

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia,

restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31 -comma 1- lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio Tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta.
4. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 14

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del

principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione. In alternativa gli immobili stessi, su conforme dichiarazione del proprietario, debbono essere espressamente privati di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale

Articolo 15

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5- comma 5- del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La determinazione dei valori da parte del Comune non ha natura imperativa ma è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti degli uffici. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
2. La deliberazione di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a contro dedurre entro 30 giorni. 7 Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta. Nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Articolo 16

DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal P.R.G. Comunale, l'imposta Municipale Propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Articolo 17
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 18
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2 - comma 1- lettera b- secondo periodo- del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite da enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
5. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario

responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni e deve contenere i seguenti elementi : a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società); b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.); c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta

Articolo 19

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
5. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
6. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
7. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 10,00 annui.
8. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
9. I termini per i versamenti possono essere differiti per situazioni particolari.

Articolo 20

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificate;
 - d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

Articolo 21

ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. La Giunta Comunale può determinare annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
3. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
4. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale/regolamento generale delle entrate.
7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
8. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Articolo 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 23

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 24, comma 1, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 10,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Articolo 24

INTERESSI E SANZIONI

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella

- misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.
 3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
 4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
 5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
 6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
 7. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 25 RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il ravvedimento operoso già previsto, dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997 per la regolarizzazione delle violazioni di versamento e dichiarative anche per i tributi locali, con l'intervento del Decreto Fiscale (D.L. n. 124/19, convertito in L. 157/2019) è stato esteso, sotto il profilo temporale oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione. Le disposizioni di regolarizzazione "estesa" riguardano le violazioni di versamento ed infedele denuncia, mentre quelle relative all'omissione della dichiarazione risultano comprese, a legislazione attuale, entro il termine di ravvedimento dei 90 gg. successivi alla scadenza della sua presentazione. La norma che segue estende l'applicazione dell'istituto dei meccanismi di riduzione della sanzione anche alle violazioni per omessa denuncia.

Articolo 26 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo

le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 29

RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria e ai regolamenti Comunali vigenti, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente e sul link " amministrazione trasparente" e sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 31 ottobre, salvo differimento termini.

COMUNE DI BROLO

COMUNE DI BROLO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0015306 - 24.09.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Provincia di Messina

Collegio dei Revisori

VISTA la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 1063 del 22/09/2020 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria I.M.U."

Premesso:

che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamatosi, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente Legge.

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto lo stesso conforme alla normativa di riferimento

Il Collegio , per quanto di competenza esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Brolo, 23/09/2020

I Revisori dei Conti

Dott. ssa Laura Di Bella - Presidente (*)

Dott. Diego Stagnitto— Componente (*)

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Eleonora Tripi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000

Brolo, 24-09-2020

Il Responsabile dell'Area E/F

Eleonora Tripi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, Eleonora Tripi Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Brolo, 24-09-2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Eleonora Tripi

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) " dando lettura dell'oggetto della proposta ed invita il Vice Sindaco a voler relazionare in merito.

Interviene il Vice sindaco il quale relaziona in ordine alla proposta in discussione.

Non essendoci interventi in merito il Presidente mette ai voti la proposta in discussione.

Procedutosi a votazione, la proposta di deliberazione che precede, è approvata con n. 7 voti favorevoli e n.1 voto astenuto (*Scaffidi L.G.*) 2 voti contrari (*Bonina M. e Miracola C.*)

Il Presidente propone, indi, di votare l'immediata esecutività della delibera.

Con separata votazione la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva con n. 7 voti favorevoli e n.1 voto astenuto (*Scaffidi L.G.*) 2 voti contrari (*Bonina M. e Miracola C.*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO l'unito parere favorevole dell'Organo di Revisione, pervenuto in data 24/09/2020 e registrata al protocollo dell'Ente al n.15306;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITI gli interventi suddetti ed in armonia con l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Avv.to Domenico Magistro

Il Consigliere Anziano

Dott. Cono Condipodero

Il Segretario Comunale

dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 12.10.2020 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,commal).

L'Addetto al CED

COMUNE DI BROLO

Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

dott.ssa Carmela Stancampiano